



Regione Lombardia

DECRETO N. 6590

Del 19/05/2026

Identificativo Atto n. 434

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2021IT16RFPR010 - CONCESSIONE ALL' IMPRESA CHARLOTTE HARMONIE ESTETICA - MAKE-UP. PMU GIANINALLI CARLOTTA – PER LA DOMANDA PRESENTATA DA "ASCONFIDI LOMBARDIA" - ID 7372193 - DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'AVVISO DELLA MISURA "MICROCREDITO" IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 24 LUGLIO 2023 N. XII/737 E S.M.I. A VALERE SULL'ASSE I – AZIONE 1.3.3 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI - MICROCREDITO" DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027" – CUP E48I23004640009 - ID BANDO RLO12023035523 – 18^ PROVVEDIMENTO.

L'atto si compone di 17 pagine di cui

1 pagina di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA START UP, INNOVAZIONE E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

VISTI:

- l'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 914, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 che disciplina il microcredito;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" e il relativo Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 "Disciplina del microcredito attuativo dell'art. 111, comma 5, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- la L.R. 27 dicembre 2021, n. 24 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022" che all'articolo 7 ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" inserendo l'articolo 3-ter dedicato al Microcredito e l'art. 3-quater dedicato alla semplificazione degli strumenti finanziari;

VISTI altresì:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari



Regione Lombardia

marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziari per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 08-05-2025;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 che, all'art. 4 comma 5 e 8, istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., il "Fondo investimenti imprese" destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 14 novembre 2022 n. XI/7345 che ha approvato lo schema generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali con gli intermediari finanziari, tra cui i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
- la DGR 8 maggio 2023, n. XI/258 che, in attuazione dell'articolo 3-ter della L.R. 11/2014 e s.m.i., ha approvato lo schema Generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari con gli operatori del microcredito sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali;



Regione Lombardia

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;
- la DGR 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura";
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021 - 2027, adottato con Decreto 30 giugno 2023, n. 9842 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 "Presa d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024";
- la D.G.R. 16 marzo 2026, n. XII/5853 "Presa d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) n. 2025/1914, come da decisione di esecuzione CE C(2026) 270 *final* del 04 marzo 2026";

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 – "Un'Europa più competitiva e intelligente" l'Obiettivo Specifico 1.3 – "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", e l'Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI - Microcredito" che prevede, tra l'altro, la promozione dello start up di impresa, con particolare riferimento alla nascita e allo sviluppo delle start up e al relativo consolidamento e che per la realizzazione delle azioni prevede il possibile coinvolgimento diretto di intermediari finanziari, tra i quali gli operatori di microcredito;

RICHIAMATA la DGR 24 luglio 2023, n. XII/737 che, tra l'altro, ha:



Regione Lombardia

- approvato i criteri applicativi della misura "Microcredito" a valere sull'azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI - Microcredito" del PR FESR Lombardia 2021-2027 e ha apportato alcune modifiche alla metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla DGR 7 novembre 2022, n. XI/7269;
- stabilito di strutturare l'agevolazione come un cofinanziamento regionale abbinato ad un finanziamento concesso da un Operatore di Microcredito convenzionato con Regione Lombardia ex D.G.R. 28 maggio 2023, n. XII/258, finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per gli investimenti con la previsione della remissione di parte del cofinanziamento regionale (c.d. capital rebate) in relazione all'andamento regolare dei pagamenti del finanziamento regionale e di quello dell'Operatore di Microcredito;
- stabilito una dotazione finanziaria di € 24.000.000,00 a valere sull'incremento della dotazione del "Fondo investimenti imprese" di cui alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo pari a euro 1.362.591,05, oltre IVA del 22%;
- individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto Gestore del Fondo della misura conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- disposto di escludere dall'ambito di applicazione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla DGR XI/7269/2022, le misure di microcredito come disciplinato dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- inquadrato l'agevolazione nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- previsto che il limite del finanziamento complessivo pari a 40.000 euro potesse essere aumentato nell'avviso attuativo nei limiti previsti dall'art. 111 del T.U.B. a seguito di approvazione di eventuali nuove disposizioni normative ed attuative della disciplina del Microcredito;

DATO ATTO che:

- con d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379 è stato approvato l'avviso della misura "Microcredito" in attuazione alla DGR n. XII/737/2023 e che, come previsto dalla



Regione Lombardia

D.G.R. n. 737 del 24 luglio 2023, è stato stabilito che il limite del finanziamento complessivo pari a 40.000 euro potesse essere aumentato nei limiti previsti dall'art. 111 del T.U.B. a seguito di approvazione di eventuali nuove disposizioni normative ed attuative della disciplina del Microcredito;

- con d.d.g. 27 novembre 2023, n. 19246 il Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, ha approvato l'Accordo di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del "Fondo investimenti imprese" relativamente alla misura "Microcredito", sottoscritto digitalmente dalle parti il giorno 1° dicembre 2023;

VISTI:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che ha adeguato - con il parere favorevole del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo" espresso nella seduta del 19 dicembre 2023 - le misure di incentivazione inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis», tra le quali rientra l'Avviso Microcredito;
- il d.d.s. 9 gennaio 2024, n. 1030 con cui è stato adeguato l'avviso della misura "Microcredito" a seguito delle modifiche al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 (cfr. Decreto 20 novembre 2023, n. 211 del Ministero dell'Economia e delle Finanze), recante la disciplina del Microcredito; con l'occasione, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento



Regione Lombardia

de minimis n. 2831/2023, è stato rivisto il testo dell'avviso adeguando i massimali previsti;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2023, n. 211, pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 28 dicembre 2023, che approva il Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che entra in vigore il 12 gennaio 2024 e, in relazione all'ammontare massimo, dispone quanto segue: art. 4 c. 1 *"I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 75.000 per ciascun beneficiario. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle società a responsabilità limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000"*;

RICHIAMATA la D.G.R. 18 novembre 2024, n. XII/3425 che ha stabilito:

- di approvare l'estensione della misura "Microcredito" di cui alla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 ai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o all'elenco di cui all'art. 112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
- di apportare le modifiche ai criteri di cui alla richiamata D.G.R. 24 luglio 2023 n. XII/737 come di seguito indicato:
 - modificare Operatore di Microcredito con Soggetto Finanziatore così da comprendere anche i Confidi;
 - limitare l'esclusione dei soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 111 del TUB e relative disposizioni attuative (D.M. 176/2014 e s.m.i.) solo per le operazioni cofinanziate con gli Operatori di microcredito convenzionati sulla misura;
 - rivedere i limiti del finanziamento concedibile come segue:
 - se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di Microcredito, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila) elevabile a euro 100.000,00 (centomila) per le s.r.l.;
 - se il Soggetto Finanziatore è un Confidi, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 100.000,00 (centomila) per tutte le tipologie di imprese richiedenti;
- prevedere il massimale delle spese di istruttoria applicabili dai Soggetti



Regione Lombardia

- Finanziatori nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del finanziamento complessivo concesso;
- consentire, a supporto dei cofinanziamenti, l'acquisizione di tutti i tipi di garanzie ad eccezione delle garanzie di natura reale (ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Soggetto beneficiario del Co-finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto). Si precisa che sulla quota di finanziamento del Soggetto Finanziatore potrà essere attivata garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi; sulla quota di finanziamento di Regione Lombardia non potrà essere attivata tale garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi;
 - ridurre i termini del procedimento da 120 giorni a 90 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio al protocollo delle domande di partecipazione, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ex L. 241/1990 e s.m.i.;
 - modificare le modalità di erogazione del cofinanziamento prevedendo l'80% in anticipo alla sottoscrizione del contratto (di cui 60% della quota del soggetto finanziatore e 20% della quota regionale) e il saldo (20% della quota regionale) a seguito della verifica della rendicontazione delle spese;
 - modificare i termini del finanziamento considerando sulla quota di finanziamento regionale un periodo di preammortamento di 24 mesi (4 semestri) che in ogni caso viene ridotto nel caso in cui l'erogazione del saldo avvenga prima dei 24 mesi con rimborso che inizierà alla prima scadenza fissa per il rimborso successiva alla data di erogazione del saldo;
 - subordinare l'erogazione del saldo del finanziamento, in esito alla positiva verifica della rendicontazione, alla regolarità dei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore; qualora il soggetto beneficiario non in bonis non provvedesse a regolarizzare la propria posizione entro i termini stabiliti dall'Avviso attuativo si procederà con la decadenza parziale dell'Agevolazione;
 - specificare che per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento, ad esclusione delle spese finanziate con risorse PNRR, secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del



Regione Lombardia

28/03/2024;

DATO ATTO che con il decreto 12 dicembre 2024, n. 19519, in attuazione alla sopra richiamata DGR 18 novembre 2024, n. XII/3425, è stato approvato:

- l'adeguamento dell'avviso della misura "Microcredito";
- il testo coordinato dell'avviso stesso;
- la scheda tecnica della misura aggiornata che dovrà essere sottoscritta dai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi);

RICHIAMATA la D.G.R. 13 ottobre 2025 n. XIII/5155 che ha stabilito:

- di ampliare la platea di beneficiari della misura "Microcredito", attualmente limitata alla fase di avvio dell'impresa, anche ai lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Registro delle Imprese e alle PMI, costituiti da oltre i 5 anni, al fine di sostenere l'accesso al credito entro i limiti del microcredito;
- di approvare l'estensione della misura "Microcredito" di cui alla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., e ai soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 385/1993 s.m.i. che sono convenzionati con Regione Lombardia ex D.G.R. XI/7345/2022 al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle imprese allo strumento finanziario regionale;
- di prevedere che alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., e ai soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 385/1993 s.m.i. aderenti alla misura si applicano le medesime regole previste per i Confidi e che si definiscono unitamente Soggetti finanziatori;
- di confermare per tutti i soggetti finanziatori il massimale delle spese di istruttoria applicabili nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del finanziamento complessivo concesso;
- di confermare le disposizioni di cui alla richiamata D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 che non sono in contrasto con le modifiche di cui alla suddetta Deliberazione 13 ottobre 2025 n. XII/5155, ivi incluse le modifiche alla metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla D.G.R. 7 novembre 2022, n. XI/7269 e s.m.i.;
- di confermare l'inquadramento aiuti di cui al richiamato d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379 come aggiornato dal richiamato dal d.d.s. 9 gennaio 2024, n.1030;

DATO ATTO che:

- con il decreto 26 novembre 2025, n. 17162, in attuazione della sopra richiamata,



Regione Lombardia

DGR 13 ottobre 2025, n. XIII/5155 sono stati disposti:

- la sospensione dello sportello per la presentazione delle domande a valere sulla misura "Microcredito", a partire dalle ore 16,00 del 28 novembre 2025, al fine di consentire l'adeguamento dell'Avviso alle modifiche apportate con la soprarichiamata DGR 13 ottobre 2025, n. XII/5155;
- l'approvazione del "Nuovo Avviso della misura Microcredito" adeguandolo alle modifiche apportate con la DGR 13 ottobre 2025, n. XII/5155;
- l'aggiornamento della Scheda tecnica della nuova misura Microcredito;
- la riattivazione dello sportello per la presentazione delle nuove domande a partire dalle ore 10,00 del 2 dicembre 2025;
- la conferma della concessione dell'agevolazione sulla misura "MICROCREDITO" nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

CONSIDERATO che:

- l'agevolazione è strutturata come un cofinanziamento regionale pari al 40% dell'investimento effettuato dall'impresa con tasso nominale pari a zero associato alla riduzione di una parte debito (c.d. capital rebate);
- la riduzione del debito consiste nell'abbuonare le ultime rate del finanziamento regionale per un importo massimo pari al 50% della quota capitale del finanziamento regionale concesso ed erogato al verificarsi delle condizioni previste al comma 8 dell'art. B1.b "Entità e forma dell'agevolazione" dell'avviso di cui al decreto 17162/2025;
- in fase di concessione l'importo corrispondente alla riduzione di una parte debito (c.d. capital rebate) viene concesso sotto condizione risolutiva legata al verificarsi delle condizioni previste al comma 8 dell'art. B1.b dell'avviso approvato con il decreto 17162/2025 e viene contestualmente registrato in Rna;
- nel caso in cui si verificano le condizioni di cui al comma 8 dell'art. B1.b la richiesta di capital rebate deve essere formalizzata esclusivamente dal soggetto finanziatore e verrà approvata con specifico provvedimento assunto dal Soggetto Gestore che provvederà ad aggiornare il Registro Nazionale Aiuti (RNA) riducendo l'ESL associato al finanziamento;
- nel caso in cui non si verificano le condizioni necessarie per ottenere la riduzione



Regione Lombardia

del debito il Soggetto Gestore procederà all'adozione di uno specifico provvedimento con il quale provvederà ad aggiornare l'importo dell'aiuto indicato in fase di concessione in RNA azzerando l'importo del capital rebate;

DATO ATTO altresì che nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":

- le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 2831/2023 art. 4 par. 3);
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2831/2023;
 - informi per le PMI iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 2831/2023 art. 4 par. 3);

DATO ATTO che, nel caso della misura Microcredito, l'aiuto è trasferito interamente ai beneficiari e che ciò si riflette sia nel tasso di interesse pari alla media ponderata finale tra il tasso applicato alla quota regionale e il tasso applicato dall'Operatore di microcredito che risulta inferiore a quello del mercato per il target di destinatari della misura, sia per la composizione del portafoglio più rischioso in assenza di garanzie;

CONSIDERATO che in relazione all'art. 3.7 del Reg. (UE) 2831/2023, qualora la



Regione Lombardia

concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;

DATO ATTO che l'avviso di cui al già citato decreto 17162/2025 all'art. C.2 "Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse" prevede che l'agevolazione sia concessa mediante procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di invio informatico al protocollo delle domande di partecipazione e prevede una fase di verifica di ammissibilità delle domande da parte del soggetto gestore e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica;

DATO ATTO che:

- l'istruttoria è svolta da Finlombarda S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità indicate agli artt. B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità", C.3.a "Modalità e tempi del procedimento", C.3.b. "Verifica di ammissibilità delle domande" e C.3.c "Valutazione delle domande" dell'Avviso di cui al decreto 17162/2025 e nell'Accordo di Finanziamento;
- al termine della valutazione delle domande il soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. C.3.e, il responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione;

VISTA la domanda di partecipazione con ID 7372193 presentata, in data 29/01/2026 con prot. n. O1.2026.0001403 a valere sulla Misura "Microcredito" di cui al decreto 17162/2025, da "ASCONFIDI LOMBARDIA" per l'impresa CHARLOTTE HARMONIE ESTETICA . MAKE-UP. PMU GIANINALLI CARLOTTA indicata nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO dell'esito positivo dell'istruttoria formale e dell'istruttoria tecnica della domanda presentata da "ASCONFIDI LOMBARDIA" per l'impresa CHARLOTTE HARMONIE ESTETICA . MAKE-UP . PMU GIANINALLI CARLOTTA, svolte dal soggetto gestore Finlombarda spa e trasmesse attraverso la piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia;



Regione Lombardia

DATO ATTO che:

- la verifica in tema di regolarità contributiva, per l'impresa indicata nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha dato esito "regolare" per la posizione INPS e "non iscritto" per la posizione INAIL, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) presente nella piattaforma Bandi e Servizi;
- per la posizione INAIL, l'impresa ha presentato una dichiarazione integrativa con cui ha dichiarato di essere, ai fini del non obbligo assicurativo INAIL, titolare di ditta individuale di commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli artt. 8 e 9 che prevedono che il soggetto concedente è tenuto alla registrazione del regime di aiuto e dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

DATO ATTO che, ai sensi degli stessi artt. 8 e 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli uffici regionali competenti:

- hanno registrato la Misura Attuativa con CAR 27626 e ID Bando 94747;
- hanno assolto agli obblighi di registrazione dell'aiuto utilizzando il Registro Nazionale Aiuti, come da codice COR riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e verificato che l'aiuto non superi la soglia massima di cui all'art. 3.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;

VISTO l'Allegato A "Agevolazioni concesse" – 18^ Provvedimento" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente la denominazione del beneficiario per il quale il soggetto gestore ha svolto con esito positivo l'istruttoria formale e tecnica e calcolato l'importo dell'ESL corrispondente all'agevolazione concessa;

RITENUTO di approvare l'allegato A "Agevolazioni concesse – 18^ Provvedimento" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del cofinanziamento regionale con tasso nominale pari a zero finalizzato a sostenere il



Regione Lombardia

40% delle spese ammissibili, abbinato ad un finanziamento concesso da un soggetto finanziatore a tasso di mercato finalizzato a sostenere il restante 60%;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto oltre il termine procedimentale di 90 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio al protocollo delle domande di partecipazione come stabilito dall'art. C.3. comma 2 dell'avviso, tenuto conto della sospensione dei termini a seguito di richiesta di integrazioni documentali;

VISTO l'articolo 20 della legge regionale n. 1/2012, comma 5 bis come modificato dalla legge regionale n. 8 del 6 giugno 2025 che stabilisce che gli atti della dirigenza della Giunta regionale e dei soggetti che operano sulla base di incarico della Regione o in qualità di organismi intermedi per l'attuazione di bandi finanziati con risorse europee, relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese o di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono pubblicati su "Bandi e Servizi", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge n. 69/2009; tale modalità di pubblicazione ha effetto di pubblicità legale dei suddetti atti;

ATTESTATO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Comunitaria e sul portale Bandi e Servizi al seguente indirizzo: <https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/attivita-produttive-commercio/sostegno-avvio-impresa/microcredito-RLO12023035523>;

VISTI:

- la DGR 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa "Programmazione Comunitaria, Commercio



Regione Lombardia

e raccordo con la DG URI”;

- il decreto 24 luglio 2023, n. 11144, aggiornato in ultimo con il decreto 14 maggio 2026, n. 6314, con il quale il Responsabile del PR FESR 2021- 27 per la Direzione Generale Sviluppo Economico, nominato con decreto 19 luglio 2023, ha delegato al dirigente pro-tempore della Struttura “Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese” la responsabilità dell’Azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI – Microcredito” del PR FESR 2021- 2027 delle attività relative all’approvazione del bando, selezione e concessione”;
- la DGR N. XII/628 del 13 luglio 2023 “IX Provvedimento Organizzativo 2023” con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di approvare l’allegato A “Agevolazione concessa – 18^ Provvedimento” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del cofinanziamento regionale con tasso nominale pari a zero finalizzato a sostenere il 40% delle spese ammissibili, abbinato ad un finanziamento concesso da un soggetto finanziatore a tasso di mercato finalizzato a sostenere il restante 60%.
2. Di considerare il beneficio accettato dal soggetto beneficiario della misura indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la sottoscrizione del contratto di Finanziamento.
3. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013.
4. Di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, c. 5 della l.r.1/2012 e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale dedicato alla programmazione europea e sul portale Bandi e Servizi al seguente indirizzo <https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/attivita-produttive-commercio/sostegno-avvio-impresa/microcredito-RLO12023035523>.
5. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda, al soggetto beneficiario e al soggetto finanziatore attraverso la piattaforma Bandi e Servizi per gli adempimenti di competenza.



Regione Lombardia

Il Dirigente
GESSYCA GOLIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Misura Microcredito

Allegato A "Agevolazioni concesse" - 18^ Provvedimento

ID progetto	Soggetto Finanziatore	CFP IVA Soggetto finanziatore	Tipologia Soggetto Finanziatore	Soggetti Beneficiari	CFP IVA	Tipologia beneficiari	Sede Operativa - Comune	Sede Operativa - Provincia	Spese ammesse Euro / Investimento Totale	Totale Finanziamento ammesso Euro	Quota Finanziamenti o Regionale 40% del Finanziamenti o ammesso Euro	Quota Finanziamenti o Soggetto Finanziatore 60% del Finanziamenti o ammesso Euro	Regime di aiuto	Agevolazione concessa	Aiuto concesso			Altre risorse del Beneficiario Euro	COR
															Agevolazione concessa sotto condizione risolutiva	Alto in ESL riferito alla quota di finanziamento regionale	Totale Aiuto		
7372193	ASCONFIDI LOMBARDIA	06608560962	CONFIDI	CHARLOTTE HARMONIE ESTETICA - MAKE-UP - PMU GIANINALLI CARLOTTA	01053050140	Micro Impresa	Prata Camporotondo	SO	100.045,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	Reg. 2831/2023 de minimis	Quota Finanziamenti o Regionale 40% del Finanziamenti o ammesso	20.000,00 €	7.617,89 €	27.617,89 €	45,00 €	26034552